

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO "BASSA BRESCIANA CENTRALE" FRA I COMUNI DI:
AZZANO MELLA, BAGNOLO MELLA, BARBARIGA, BASSANO BRESCIANO, BORGO SAN GIACOMO, BRANDICO, CAPRIANO DEL COLLE, CIGOLE, FIESSE, FLERO, GAMBARA, GOTTOLENGO, ISORELLA, LENO, MAIRANO, MANERBIO, MILZANO, OFFLAGA, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, PAVONE DEL MELLA, POMPIANO, PONCARALE, PONTEVICO, PRALBOINO, QUINZANO D'OGGIO, SAN GERVASIO BRESCIANO, SAN PAOLO, SENIGA, VEROLANUOVA, VEROLAVECCHIA, VILLACHIARA

ART. 1

(Denominazione)

Il Sistema Bibliotecario, che viene istituito con la presente convenzione, assume la denominazione di "Sistema Bibliotecario Bassa Bresciana Centrale"

ART. 2

(Finalità)

Il Sistema Bibliotecario "Bassa Bresciana Centrale" costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni aderenti attuano la cooperazione bibliotecaria.

ART. 3

(Compiti)

Il Sistema Bibliotecario "Bassa Bresciana Centrale" svolge - tenuto conto del coordinamento, dell'organizzazione e dei servizi predisposti dall'Amministrazione Provinciale di Brescia - i compiti e definisce i programmi, previsti dagli artt. 9 e 25 della Legge Regionale n. 81/85 e da eventuali modificazioni ed integrazioni.

ART. 4

(Entrata in vigore e durata della Convenzione)

1. In considerazione delle finalità e dei compiti del Sistema Bibliotecario, la presente convenzione è valida per dieci anni, decorrenti dal 1° gennaio 2011 fino al 31.12.2020
2. La presente Convenzione decorre per ciascun Comune contraente dalla data di stipula della convenzione.
3. I Comuni contraenti, nei sei mesi precedenti la scadenza della convenzione, possono deciderne le modalità e i tempi del rinnovo.

ART. 5

(Biblioteca Centrosistema)

La Biblioteca Comunale di Manerbio assume le funzioni di Biblioteca centrosistema. Ad essa compete dunque di assicurare agli utenti del territorio del Sistema Bibliotecario il servizio di lettura, di documentazione e di informazione (L.R. n. 81 del 1985, art. 9.2).

ART. 6

(Competenza sulla definizione degli atti deliberativi per la gestione del Sistema Bibliotecario)

La competenza della definizione degli atti deliberativi, relativi alla gestione del Sistema Bibliotecario, è attribuita al Comune nel cui territorio ha sede la Biblioteca centrosistema.

ART. 7

(Forme di consultazione dei Comuni contraenti e compiti del Responsabile del Sistema Bibliotecario)

Al fine di assicurare, in ordine alla gestione del Sistema Bibliotecario, una piena e tempestiva consultazione dei Comuni contraenti, vengono istituiti:

a) La Consulta dei Comuni

1) La Consulta, composta dai Sindaci o da loro delegati per l'intera durata del mandato, purché scelti tra quanti non abbiano diritto a rappresentare il proprio Comune in seno al Comitato Tecnico dei Bibliotecari e degli Assistenti di Biblioteca del Sistema "Bassa Bresciana Centrale", e coordinata dal Sindaco del Comune Centro Sistema o da un suo delegato, svolge attività di proposta e di consulenza per la definizione dei conseguenti atti deliberativi.

2) Ad essa partecipa, senza diritto di voto, il responsabile del Sistema. La Consulta attiverà le iniziative per realizzare costanti collegamenti con i Presidenti delle biblioteche associate al Sistema.

3) La Consulta viene convocata dal coordinatore o, quando ne sia fatta richiesta, da un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

4) Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

5) Per la validità delle decisioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, che può aver luogo anche a distanza di mezz'ora dalla prima, basta la presenza di almeno un terzo dei componenti. Per l'approvazione dei Programmi pluriennali e annuali attuativi e delle loro eventuali variazioni, è comunque necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

6) I componenti della Consulta rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato e sono comunque prorogati fino all'elezione dei nuovi amministratori comunali.

7) Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte dal Segretario del Comune di Manerbio.

b) Il Comitato tecnico dei bibliotecari e degli assistenti di biblioteca

1) Il Comitato tecnico è composto dai bibliotecari o assistenti di biblioteca, responsabili delle biblioteche associate al Sistema, ed è coordinato dal responsabile del Sistema.

2) Il Comitato si riunisce almeno ogni mese e ogni qualvolta il responsabile del Sistema ne ravvisi l'opportunità. Il Comitato Tecnico è convocato dal responsabile del Sistema bibliotecario o, se richiesto, da un terzo dei suoi componenti.

3) La partecipazione al Comitato è considerata a tutti gli effetti diritto e dovere dei bibliotecari e assistenti di biblioteca, che vi prendono parte in tempo-lavoro facendo in modo che non vengano contraddette le esigenze di servizio delle singole biblioteche.

4) Il Comitato tecnico esercita le funzioni scientifiche, tecniche e organizzative, di coordinamento programmatico interbibliotecario, inerenti all'attività del Sistema.

5) Il Comitato tecnico elabora annualmente una relazione tecnica e statistica sul funzionamento del Sistema e delle singole biblioteche, insieme a proposte di revisione e di sviluppo dei servizi.

6) Il Comitato tecnico svolge tutti gli altri incarichi che nell'ambito delle competenze gli vengono affidati.

c) Il responsabile del Sistema

Il responsabile del Sistema bibliotecario è un bibliotecario del Comune Centro Sistema, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regione Lombardia 14 dicembre 1985, n. 81 e svolge i compiti di seguito indicati:

1) convoca e coordina il Comitato tecnico

2) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori della Consulta

- 3) ha la responsabilità della supervisione e del coordinamento del servizio, anche riguardo alle singole biblioteche aderenti e in rapporto al piano generale provinciale
- 4) dirige l'attività del Sistema, cura l'organizzazione del personale
- 5) cura le attività tecniche del Sistema
- 6) assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi del Sistema stesso, dei quali è referente tecnico
- 7) cura il coordinamento delle istituzioni bibliotecarie afferenti al Sistema e le proposte da presentare alla Consulta dei Sindaci
- 8) firma la corrispondenza e gli atti di competenza del Comitato tecnico, nonché quelli inerenti alla propria competenza funzionale.
- 9) nello specifico del rapporto con l'attività provinciale di catalogazione partecipata e di prestito intersistemico, il direttore/coordinatore è responsabile anche del personale catalogatore (dipendente o incaricato) che opera presso il rispettivo Centro Operativo (CO), collegato alla rete dei centri di catalogazione della RBB con compiti principalmente stabiliti dalla Provincia e da questa supervisionati
- 10) partecipa al periodico gruppo di lavoro dei direttori dei Sistemi bibliotecari convocato dall'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia, espressione dello spirito cooperativo che caratterizza il servizio provinciale e strumento operativo per il confronto su questioni legate all'organizzazione e allo sviluppo del servizio.

ART. 7-bis

(Procedura amministrativa per la definizione dei Programmi pluriennali e dei Piani attuativi annuali, di cui all'articolo 25 della Legge Regione Lombardia 14 dicembre 1985, n. 81)

1. I Programmi pluriennali, di cui all'articolo 25 della L.R. n°81/1985, individuano:
 - a) gli interventi da realizzare per il consolidamento, il funzionamento, la promozione e lo sviluppo del Sistema Bibliotecario, anche attraverso il potenziamento della Biblioteca centrosistema e il consolidamento delle biblioteche che svolgono servizi significativi
 - b) i servizi da privilegiare e sviluppare per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 della legge regionale n°81/1985
 - c) le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici e privati mediante la stipula di apposite convenzioni da sottoporre ai competenti organi amministrativi per la approvazione ai sensi di legge
 - d) le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alle lettere precedenti a), b) e c)
 - e) le modalità di verifica dei risultati rispetto ai programmi regionale e provinciale.
2. Quanto sopra individuato si esplica con una programmazione unica e coordinata di tutte le biblioteche del Sistema, dalla quale emergono sia i ruoli nella cooperazione che gli autonomi obiettivi delle componenti sistemiche.
3. Il piano unico integrato di sistema, predisposto secondo i criteri illustrati nel precedente comma 1, va recepito da ogni singola amministrazione, secondo le norme procedurali contenute nel proprio statuto. Il Comune di Manerbio, sentito il parere vincolante della Consulta, approva il piano per il successivo inoltrare ai competenti uffici provinciali e regionali.
4. In occasione della definizione dei Piani annuali di attuazione possono essere apportate variazioni al Programma pluriennale.
5. Le attività, previste nel Programma pluriennale e nei relativi Piani attuativi annuali, devono essere distinte in ragione del fatto che il loro finanziamento sia assicurato da contributi ordinari o straordinari dei Comuni.
6. La procedura prevista per l'approvazione dei Programmi Pluriennali e dei Piani attuativi annuali è la seguente:
 - a) Entro il 31 marzo di ciascun anno viene presentato alla Consulta il piano attuativo dell'esercizio corrente, come predisposto dal responsabile del Sistema. Il piano attuativo

deve essere corredato con il prospetto economico di previsione dell'anno in corso come approvato dal Consiglio Comunale di Manerbio contestualmente all'approvazione del proprio bilancio, con il piano consuntivo dell'anno precedente, corredato dei rispettivi dati necessari a fotografare lo stato dei servizi erogati dalle biblioteche e dal Sistema nell'anno solare precedente.

- b) Entro il 15 novembre di ciascun anno viene presentato alla Consulta lo schema generale del bilancio di previsione dell'anno successivo, corredato dalle proposte di attività. In questa sede verranno approvati il sistema di calcolo per la definizione delle quote per l'anno successivo, l'ammontare delle stesse quote di adesione e i rimborsi al Comune centrosistema, di cui al successivo articolo 8.

7. Per le eventuali variazioni da apportare ai Piani attuativi annuali, comportanti maggiori spese, la Consulta è chiamata ad esprimere un parere sulla proposta del responsabile del Sistema secondo le modalità di votazione previste per l'approvazione dei piani pluriennale ed annuale. Nel caso in cui, per l'urgenza di finanziare le maggiori spese, il Comune di Manerbio sia intervenuto con risorse proprie, potrà ottenere il recupero della maggiore spesa, per quanto riguarda la parte di spettanza a carico dei comuni contraenti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza.

ART. 8

(Rapporti finanziari tra i Comuni contraenti per il finanziamento del Sistema Bibliotecario)

1. I rapporti finanziari fra i Comuni contraenti sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

2. Per lo svolgimento delle attività del Sistema, come pure per il suo funzionamento, si provvede con i fondi costituiti da:

- a) quote dei Comuni, determinate annualmente dalla Consulta dei Sindaci e formate da:
 - 1. un'aliquota ordinaria di associazione calcolata sulla base del numero di abitanti del singolo Comune alla data del **30 settembre** dell'anno precedente quello di competenza e aggiornata almeno sulla base del tasso programmato di inflazione. Tale aliquota viene definita in sede di predisposizione del bilancio di previsione ed avrà decorrenza dall'anno successivo.
 - 2. un'aliquota variabile straordinaria calcolata anche in relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del programma pluriennale.
- b) eventuale contributo provinciale
- c) eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi e da iniziative gestite dal Sistema
- d) eventuali altre entrate ordinarie e straordinarie.

3. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione a titolo di contributo ordinario, deve assicurare indistintamente l'identica cura e salvaguardia degli interessi dei Comuni associati.

4. Il Comune Centrosistema provvederà al finanziamento di tutte le spese di gestione ed al recupero della parte di spettanza a carico dei Comuni contraenti.

5. Detto recupero dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, nel corso dell'anno di competenza, entro e non oltre il 30 giugno.

6. Eventuali residui e avanzi di amministrazione determinati nella gestione del bilancio del Sistema sono vincolati alle finalità del Sistema stesso.

7. In dipendenza di tanto, il Comune Centrosistema provvederà:

- a) ad iscrivere nel proprio bilancio annuale di previsione appositi capitoli di spesa per il funzionamento e la gestione delle attività del Sistema bibliotecario, i cui stanziamenti dovranno essere pari al preventivo di cui al successivo punto b), e appositi capitoli d'entrata dei contributi a carico dei Comuni associati e di eventuali altri Enti, i cui stanziamenti dovranno essere pari a quelli della spesa
- b) a predisporre, entro il 15 novembre, il preventivo analitico per l'anno successivo di tutte le spese per la gestione del servizio - con il riparto delle stesse a carico di ciascun Comune

contraente - ed a trasmetterlo ai Comuni interessati, affinché provvedano ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione dell'anno successivo la quota di spesa di pertinenza

c) a predisporre, entro il mese di marzo, il rendiconto analitico della gestione dell'anno precedente, da trasmettere ai Comuni associati per gli adempimenti di competenza.

8. Sulle somme non corrisposte nei termini fissati graveranno gli interessi al tasso ufficiale di sconto in vigore in quel momento.

ART. 9

(Personale)

1. Il Sistema si avvale di personale assegnato dal Comune titolare della Biblioteca centrosistema e da altri Comuni associati ed eventualmente dalla Provincia e dalla Regione.

2. Il Sistema, per specifici compiti e finalità, può proporre al Comune centrosistema di avvalersi dell'opera di terzi mediante stipulazione di accordi o contratti, o mediante affidamento di incarichi.

ART. 10

(Ammissione di nuove biblioteche)

1. L'allargamento della convenzione ad altre biblioteche, siano esse di Ente Locale o di altre istituzioni, pubbliche o private, - previa presentazione al Comune centrosistema della relativa istanza - spetta alla Consulta, con le stesse modalità decisionali riguardanti l'approvazione dei Programmi pluriennali e annuali attuativi.

2. In caso di richieste pervenute da enti e istituzioni private, la Consulta si riserva di valutare secondo criteri appositamente predisposti le possibilità del richiedente di far fronte agli impegni cooperativi del Sistema almeno per la durata del periodo di validità della Convenzione.

3. Affinché sia effettiva, l'ammissione di una nuova biblioteca deve essere approvata dal Comune di Manerbio con propria deliberazione, sentito il parere vincolante della Consulta, e deve essere altresì approvata dall'Ente che richiede l'ingresso attraverso un proprio atto amministrativo.

ART. 10-bis

(Modifiche alla Convenzione)

1. Ogni proposta di modifica di questa convenzione deve essere sottoposta alla Consulta e va approvata con le stesse modalità decisionali riguardanti l'approvazione dei piani pluriennali e annuali.

2. Affinché le modifiche siano esecutive, dopo l'approvazione della Consulta, è sufficiente che esse siano ratificate dal Comune centrosistema con propria deliberazione.

ART. 11

(Recesso)

1. E' concesso ad ogni Comune associato di recedere dalla Convenzione entro il mese di giugno dell'anno in corso, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. La proposta di recesso deve essere comunicata per iscritto.

3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti assunte con finanziamenti straordinari.

4. Il recesso del Comune Centro Sistema non comporta l'automatico scioglimento del Sistema qualora, entro 6 mesi, un altro Comune convenzionato dichiari di voler far assumere alla propria biblioteca il ruolo di Biblioteca Centro Sistema. In tal caso i beni del Sistema saranno trasferiti al nuovo Comune Centro Sistema.

ART. 12

(Arbitrato)

Le parti convengono che gli eventuali conflitti fra i Comuni associati – in ordine all'attività concernente le funzioni oggetto della convenzione, ovvero in tema di interpretazione della stessa - dovranno essere risolti con spirito di reciproca comprensione. Sarà costituito un collegio bonario composto da:

- a) un membro nominato da ciascuno degli Enti interessati
- b) un membro nominato dal Comune Centro Sistema

che possono incontrarsi sino ad un massimo di 4 incontri per definire la controversia.

Superata tale modalità sarà nominato foro esclusivamente competente quello di Brescia.

ART. 13

(Disciplina delle esclusioni)

È prevista l'attivazione della procedura di esclusione per i Comuni che non provvedono alla regolarizzazione dei pagamenti maturati e dovuti, dopo il terzo sollecito e per ritardi superiori a mesi 6.

ART. 14

(Scioglimento del Sistema Bibliotecario)

Potrà attuarsi la risoluzione della convenzione su decisione della maggioranza dei Comuni associati nel Sistema. In tal caso si applicherà quanto disposto dal successivo art. 15.

ART. 15

(Successione)

Nei rapporti in atto (diritti, doveri, potestà, ecc.) e nei procedimenti in corso, all'Ente preesistente succede il Comune centrosistema.

ART. 16

(Disposizioni transitorie)

La presente Convenzione sostituisce ed annulla la precedente Convenzione, sottoscritta dai Sindaci in data 30 settembre 2007.